

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Direzione regionale per la Toscana, con sede in Firenze – via delle Porte Nuove n. 61 - codice fiscale 01165400589, partita IVA 00968951004, nella persona del Dirigente regionale pro tempore dott. **Ciro Danieli**

e

lo Studio Odontoiatrico dr. **Fantoni Francesco** codice fiscale *OMISSIS*, partita IVA 01248860114 , con sede in Carrara, Via Lunense 67 B, nella persona del titolare e legale rappresentante dr. **Fantoni Francesco**

Premesso che

- l'articolo 12 della legge 11 marzo 1988 n. 67 dispone che INAIL provveda direttamente agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale;
- l'articolo 11 - comma 5 bis - del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni, dispone che INAIL può provvedervi, utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate, mediante risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- l'art. 2 - comma 1 - dell'Accordo Quadro del 2 febbraio 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano definisce le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte di INAIL a infortunati sul lavoro e tecnopatici;
- non sono presenti all'interno dei centri sanitari INAIL della Toscana professionalità e strumentazioni adeguate a garantire l'erogazione delle cure odontoiatriche;
- con determina n. 1312 del 3 novembre 2025 è stato approvato il "Nomenclatore odontoiatrico tariffario INAIL regione Toscana" (di seguito denominato Tariffario N.O.T.I. regionale) che costituisce parte integrante della convenzione già sottoscritto dallo Studio Odontoiatrico;
- con la suddetta determina è stata autorizzata la pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso pubblico finalizzato all'individuazione di strutture disponibili a sottoscrivere nuove convenzioni senza vincolo di esclusività, con oneri a carico di INAIL, per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche di natura curativa/protesica in favore di infortunati e tecnopatici;

- con Determinazioni del Direttore regionale n. 10 del 13/01/2026 e n. 651 del 26/05/2026 è stato approvato l'elenco degli Studi Odontoiatrici con i quali stipulare la convenzione per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche

tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

La convenzione ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- a) effettuazione prima visita odontoiatrica con rilevazione del quadro obiettivo odontostomatologico anche attraverso esami strumentali (fotografie e/o radiografie) e redazione di relazione clinica dettagliata; elaborazione del progetto riabilitativo protesico delle lesioni correlate all'evento lesivo; elaborazione del preventivo delle spese di cure/protesizzazione secondo le voci e i codici di cui al Tariffario N.O.T.I. regionale;
- b) realizzazione diretta delle cure/protesizzazioni autorizzate sulla base dell'impegnativa emessa da INAIL.

Le prestazioni saranno eseguite da:

- dr. Fantoni Francesco iscritto all'Ordine degli Odontoiatri di La Spezia al n. 247
- dr. iscritto all'Ordine degli Odontoiatri di al n.

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni odontoiatriche

Come meglio specificato in dettaglio nell'allegato flusso operativo, che forma parte integrante della presente convenzione, lo Studio Odontoiatrico, individuato su libera scelta dell'assistito, assume l'obbligo di erogare le prestazioni di cui all'art. 1 lettere a) e b).

Per le prestazioni di cui alla lettera a) INAIL rilascia un'impegnativa che trasmette allo Studio Odontoiatrico il quale, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, prende in carico l'assistito. Entro i successivi cinque giorni lavorativi dall'effettuazione della prima visita lo Studio Odontoiatrico trasmette via pec a INAIL una relazione clinica dettagliata corredata di documentazione iconografica e preventivo di spesa.

Per le prestazioni di cui all'art. 1 lettera b) INAIL, una volta ricevuti il piano di trattamento curativo e il relativo preventivo di cui all'art. 1 lettera a), provvederà alla loro valutazione e approvazione totale o parziale. Lo Studio Odontoiatrico si impegna a dare inizio alle attività indicate nel piano approvato entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione di ulteriore impegnativa emessa da INAIL, salvi giustificati motivi di impedimento

rappresentati dall'assistito o controindicazioni relative alla situazione clinica di quest'ultimo, già rappresentate nel piano di trattamento riabilitativo.

Qualora lo Studio Odontoiatrico ravvisi la necessità di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già autorizzate, l'erogazione delle stesse dovrà essere interrotta per acquisire ulteriore autorizzazione da INAIL.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati, si applicherà una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1% del costo delle prestazioni erogate, fatti salvi giustificati motivi che lo Studio Odontoiatrico dovrà rappresentare.

Art. 3 – Garanzia dei materiali e dei manufatti

I manufatti e i materiali utilizzati dovranno essere corredati di dichiarazione di conformità del dispositivo medico (protesico) su misura, rilasciata ai sensi della Direttiva CEE 93/42 e s.m.i.

Art. 4 – Corrispettivi delle prestazioni odontoiatriche rese

Per i corrispettivi delle prestazioni si fa rinvio al Tariffario N.O.T.I. regionale.

Lo Studio Odontoiatrico non esigerà alcun pagamento dagli assistiti INAIL per le prestazioni erogate.

Nel caso di prestazioni non previste nel suddetto Tariffario, il preventivo verrà sottoposto a parere di congruità da parte di INAIL.

Nel caso in cui INAIL adotti un Nomenclatore Odontoiatrico Tariffario nazionale, le tariffe di cui al citato Tariffario N.O.T.I. regionale potranno essere oggetto di modifiche e integrazioni e gli accordi contrattuali già in vigore saranno oggetto di rinegoziazione.

I compensi per le prestazioni di cui all'art. 1 lettera a) hanno finalità di natura medico-legale e, pertanto, sono soggette a IVA (aliquota del 22%). Al contrario, i compensi per le prestazioni di cui all'art. 1 lettera b) hanno natura e finalità diagnostica, curativa, protesica e riabilitativa e, pertanto, sono esenti da IVA. Le fatture elettroniche relative a queste ultime prestazioni sono soggette all'imposta di bollo se di importo superiore a € 77,47 (settantasette/47).

Art. 5 – Collaudo e pagamento

Per le prestazioni di cui all'art. 1 lettera a) lo Studio Odontoiatrico si impegna a inviare, entro cinque giorni lavorativi dall'effettuazione della prima visita, via pec alla Sede competente, una relazione clinica dettagliata corredata di documentazione iconografica e dell'impegnativa sottoscritta dall'assistito e dall'odontoiatra.

Per le prestazioni di cui all'art. 1 lettera b) lo Studio Odontoiatrico si impegna a inviare, entro cinque giorni lavorativi dall'effettuazione delle prestazioni, via pec alla Sede competente, una relazione attestante le prestazioni eseguite corredata di documentazione iconografica e dell'impegnativa sottoscritta dall'assistito e dall'odontoiatra.

Nelle trasmissioni dei documenti via pec dovrà sempre essere omesso, nell'oggetto, il nominativo dell'assistito mentre dovranno essere indicati il numero del caso di infortunio/malattia professionale e il numero dell'impegnativa.

INAIL, ricevuta la suddetta documentazione, effettua il collaudo delle prestazioni erogate per mezzo dei propri Dirigenti medici, coadiuvati dal consulente odontoiatrico forense. A seguito di comunicazione dell'esito positivo del collaudo e, comunque, decorsi venti giorni dalla data di trasmissione della suddetta relazione senza che sia stato comunicato l'esito del collaudo stesso, lo Studio Odontoiatrico emetterà la fattura indicando codici e voci del Tariffario N.O.T.I. regionale.

Art. 6 – Fatturazione elettronica

Lo Studio Odontoiatrico emette fattura in formato elettronico per il tramite del sistema di interscambio (SDI). Nelle fatture dovranno essere indicati esclusivamente il numero del caso d'infortunio/malattia professionale e il numero dell'impegnativa senza alcun riferimento al nome dell'assistito o ad altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa a una determinata persona fisica.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della regolarità contributiva dello Studio Odontoiatrico, è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente indicato di seguito:

codice Iban _____ *OMISSIS* _____

Lo Studio Odontoiatrico si impegna a dare tempestiva comunicazione a INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione) come modificato dall'art. 1, commi 986 – 989 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) salvo diverse disposizioni normative.

Il pagamento dell'IVA è sottoposto al regime dello "Split payment" e, ai fini dell'assolvimento di tale obbligo, la Società, in sede di emissione della fattura elettronica, deve riportare nel campo "esigibilità IVA" il carattere "S".

Art. 7 – Durata

La presente convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione, avrà scadenza il 31 dicembre 2029 e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni odontoiatriche agli assistiti, che vengano comunque completate le prestazioni autorizzate, avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto, salvo diverso avviso di INAIL.

Le parti concordano che, in corso di vigenza, eventuali integrazioni o modifiche dei contenuti della presente convenzione debbano da entrambe essere sottoscritte, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 4 in merito alla possibile adozione di un Nomenclatore Odontoiatrico Tariffario INAIL nazionale.

Art. 8 – Risoluzione

In caso di venir meno in capo allo Studio Odontoiatrico dei requisiti di cui all'art. 3 dell'Avviso pubblico e in caso di reiterata irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni, la convenzione si intende risolta di diritto in applicazione dell'art. 1456 del Codice civile, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 9 – Recesso

Lo Studio Odontoiatrico può recedere dalla convenzione ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile previa conclusione degli eventuali incarichi affidatigli. INAIL si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla convenzione, ferma restando la conclusione degli eventuali incarichi affidati, senza necessità di giustificazioni e dandone preventiva comunicazione allo Studio Odontoiatrico a mezzo pec.

Lo Studio Odontoiatrico avrà diritto unicamente al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli incarichi conclusi, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 10 – Obblighi di trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

Lo Studio Odontoiatrico risponde dell'operato nei confronti di INAIL e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti in occasione dell'erogazione delle prestazioni.

INAIL è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre lo Studio Odontoiatrico, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle

disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Lo Studio Odontoiatrico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico.

Lo Studio Odontoiatrico garantisce, in ogni tempo, INAIL contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INAIL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che lo Studio Odontoiatrico è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 11 – Salute e sicurezza sul lavoro

Lo Studio Odontoiatrico dichiara e garantisce che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza e nella gestione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Art. 12 – Responsabilità e manleva

Lo Studio Odontoiatrico assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni a terzi cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi soggetti e si obbliga a mantenere attiva la polizza assicurativa n. *OMISSIS* per tutta la durata della convenzione presentando, a cadenza annuale, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dello Studio Odontoiatrico anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Art. 13 – Consenso informato al trattamento

Lo Studio Odontoiatrico, prima di procedere all'esecuzione della prestazione richiesta, si impegna ad accertare l'identità dell'assicurato mediante presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell'esame e della visita medica effettuati.

Art. 14 – Codice di comportamento

Lo Studio Odontoiatrico rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013. A tal fine dichiara che INAIL gli ha trasmesso copia del codice stesso e di averne piena conoscenza.

Art. 15 – Spese contrattuali e registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a esclusivo carico della parte richiedente.

Art. 16 – Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Allegato: flusso operativo

Per il Direttore regionale
F.to Il Dirigente regionale vicario
dott. Mario Papani

F.to Il titolare/legale rappresentante
dello Studio Odontoiatrico
dr. Fantoni Francesco

Firenze, 29/06/2026

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile il sottoscritto dichiara di aver letto le clausole e i patti contenuti nella presente convenzione e di approvarli.

F.to Il titolare/legale rappresentante dello Studio Odontoiatrico
dr. Fantoni Francesco